

N. 2679-quater decies

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
(PADOAN)

---

Modifica del comma 88 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica

---

*Presentato il 23 ottobre 2014*

---

*(Già articolo 41 del disegno di legge n. 2679 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 30 ottobre 2014)*

## DISEGNO DI LEGGE

## ARTT. 1-40.

.....  
.....  
.....

## ART. 41.

*(Verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo alla mansione specifica).*

1. Ai fini di incrementare l'efficienza nell'utilizzo del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale e di procedere tempestivamente alla corretta ricollocazione del predetto personale allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'articolo 1, comma 88, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente:

« 88. A decorrere dal 1° gennaio 2015, è eseguita una verifica straordinaria, con lo scopo di accertare la permanenza delle condizioni psico-fisiche del personale sanitario dipendente degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *c)* e *d)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dichiarato inidoneo alla mansione specifica, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nonché del personale riconosciuto non idoneo, anche in via permanente, allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, ma idoneo a proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 7 aprile 1999, di cui all'accordo 20 settembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 24 ottobre 2001. La permanenza dei requisiti sanitari previsti dai provvedimenti di inidoneità di cui al precedente periodo

viene accertata a cura delle unità operative medico-legali dell'INPS competenti per domicilio dell'azienda o dell'istituto con eventuale sussidiarietà in ambito regionale. Resta salva la facoltà del dipendente, previa richiesta, di essere sottoposto a verifica presso l'unità operativa medico-legale dell'INPS competente per la sua residenza. Le unità operative medico-legali dell'INPS per l'attività di verifica straordinaria di cui al presente comma possono avvalersi, sulla base di specifiche convenzioni tra le regioni e l'INPS, delle risorse umane e strumentali degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettere *c*) e *d*), del decreto legislativo n. 118 del 2011. Entro il 31 gennaio 2015 ciascuno degli enti di cui al presente comma trasmette all'unità operativa medico-legale dell'INPS competente per domicilio dell'azienda o dell'istituto l'elenco dei dipendenti per i quali sono stati adottati i provvedimenti di inidoneità di cui al primo periodo, corredato della relativa documentazione sanitaria, riferita a ciascun lavoratore. Le modalità di comunicazione ai dipendenti delle date previste per gli accertamenti, nonché i criteri di programmazione delle relative attività, sono stabiliti dall'INPS. In caso di mancata presentazione del dipendente alla visita, senza che egli abbia giustificato la ragione dell'assenza, si procede ai sensi dei CCNL vigenti. L'INPS comunica al datore di lavoro gli esiti degli accertamenti svolti, trasmettendo, per ciascun dipendente interessato, una relazione medico-legale in busta chiusa al datore di lavoro, il quale procede alla notifica della relazione medico-legale al dipendente. Avverso il giudizio medico-legale è ammesso ricorso giudiziario nei termini previsti dall'articolo 42, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il personale che dovesse risultare, sulla base della predetta relazione medico-legale, idoneo allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, è ricollocato, entro trenta giorni dal ricevimento della relazione, allo svolgimento delle predette mansioni, nell'ambito della medesima ASL di appartenenza, dando

priorità alla riassegnazione sul territorio. Qualora, per motivi organizzativi, non fosse possibile ricollocare il personale nelle mansioni del proprio profilo professionale nell'ambito della medesima ASL di appartenenza o del medesimo istituto di appartenenza, si procede ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali in materia di mobilità. La verifica straordinaria di cui al presente comma, da completare entro il 31 dicembre 2015, non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed è svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

ARTT. 42-47.

.....  
.....  
.....

